



COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

Via della Libertà
26040 MARTIGNANA DI PO

Tel. 0375 260062
Fax 0375 260015
C.F. 81000870196

Registro Ordinanze n.7/2016

Protocollo generale 2296 del 4.06.2016

OGGETTO: Ordinanza per l'istituzione dell'AREA PEDONALE in zona Argine Maestro del fiume Po.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 5 e c.3 – 6 – 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

RICHIAMATI gli artt. Dal 30 al 43 del relativo Regolamento DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche

VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CONSIDERATO che i Comuni limitrofi di Casalmaggiore (CR) e Gussola (CR), con proprie ordinanze, hanno determinato l'area pedonale, ciclabile e di limitazione della circolazione con eccezioni, per il tratto individuato nella porzione di Strada dell'Argine Maestro del Fiume Po, per il territorio di loro competenza;

PRESO ATTO dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 76 prot. 2180 del 9 luglio 2009 la quale istituiva l'area pedonale e stabiliva il periodo di validità solo per il periodo dal 11 luglio 2009 al 27 settembre 2009;

PRESO altresì ATTO della necessità di prolungare per tutto l'anno solare il divieto di circolazione, individuando un'area ciclo pedonale nel tratto di argine Maestro del fiume Po, con limitazioni ed eccezioni;

ACCERTATO che il Comune di Martignana di Po, nel tratto Argine Maestro sopracitato, al fine di consentire tutti i giorni dell'anno solare a pedoni e velocipedi il transito in condizioni di sicurezza e tranquillità, per promuovere l'uso della bicicletta nelle brevi percorrenze, riducendo i comportamenti dannosi per l'ambiente e la salute e per promuovere la fruibilità delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio e l'individuazione di spazi idonei riservati alla percorrenza di pedoni e ciclisti;

ORDINA

A Martignana di Po (CR), per i motivi di cui sopra, nel tratto dell'Argine Maestro tra l'incrocio di Strada Comunale Gerre con Via San Serafino ed il confine con il comune di Casalmaggiore, **PER TUTTO L'ANNO SOLARE, L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE** ad eccezione di:

- Veicoli al servizio dell'Ufficio Magistrato del Po e del Consorzio di Bonifica Navarolo;
- Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine;
- Veicoli al servizio di persone invalide;
- Veicoli d'emergenza (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.);
- Veicoli al servizio del personale dipendente e degli amministratori comunali esclusivamente per motivi di servizio;
- Veicoli utilizzati per l'attività di estrazione e trasporto dei materiali provenienti da cave e trasporto piante;
- Veicoli di proprietà o in uso agli agricoltori, coltivatori diretti e contoterzisti utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola esclusivamente nei fondi laterali;

- Veicoli di proprietà o in uso alle famiglie residenti nell'area golenale del Comune di Martignana di Po che debbano obbligatoriamente utilizzare il tratto di strada oggetto della presente ordinanza per accedere alle proprie abitazioni.

Di autorizzare l'apertura dell'Argine Maestro nei tratti sopra indicati il SABATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.00.

A tutti i veicoli a motore che non rientrano nelle categorie sopraelencate sarà consentito il solo attraversamento della sommità arginale nel seguente punto:
veicoli a motore provenienti da Via San Serafino con direzione Strada delle Gerre e viceversa.

L'istituzione del divieto di transito ai veicoli a motore, eccetto tutte le categorie autorizzate, sarà segnalata con il posizionamento di apposita segnaletica verticale.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sulla puntuale osservanza della presente ordinanza.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza:

1. al Comune di Gussola (CR), per quanto di competenza;
2. al Comune di Casalmaggiore (CR), per quanto di competenza;
3. al Comando di Polizia Municipale del Comune di Martignana di Po;
4. al Comando di Polizia Municipale di Casalmaggiore (CR);
5. al Comando Stazione Carabinieri di Gussola (CR);
6. al Comando Stazione Carabinieri di Casalmaggiore (CR) per gli atti conseguenti e necessari alla puntuale osservanza del presente provvedimento sindacale;
7. di affiggere il presente provvedimento nei luoghi pubblici;
8. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on – line del sito istituzionale del Comune.

INFORMA

(ai sensi dell'art. 3, c.4 della Legge n. 241/1990)

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni ai sensi della Legge, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni; tali termini decorrono dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92 sempre nel termine di giorni 60, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR 494/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza.

Martignana di Po, lì 4.06.2016

IL SINDACO
Gozzi Dr. Alessandro